

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Sezione 5 Parte principale	4
Articolazione formale e struttura	4
Unità di partizione - sinossi	4
Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)	4
Partizione e struttura degli articoli	5
Regole generali	5
Titolo	5
Titoli marginali	6
Capoversi	6
Enumerazioni (lettere, numeri, trattini)	6
Periodi	8
Rimandi	9
Regole generali	9
Rimandi intratestuali	10
Rimandi ad altri atti pubblicati nella RU e nella RS	10
Regole generali	11
Eccezioni	12
Eccezione 1: atti normativi citati senza data	12
Eccezione 2: rimando mediante l'abbreviazione o il titolo abbreviato non ufficiale	12
Eccezione 3: rimando a un atto normativo citato nell'ingresso	13
Eccezione 4: ripetuta citazione di un atto normativo nel medesimo articolo o allegato	13
Eccezione 5: indicazione del riferimento al FF	13
Nessun rimando ad atti normativi di livello inferiore	14
Rimando globale a un settore legislativo	14
Rimandi a testi non pubblicati nella RU e nella RS	14
Citazione del testo e indicazione della fonte	14
Formulazioni per i rimandi a normative tecniche e norme similari	16
Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE	16
Introduzione	17
Forma dei rimandi	17
Titolo degli atti normativi dell'UE	17
Articolato e nota a piè di pagina	17
Caso normale: l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico	17
Eccezione: citazione dell'atto dell'UE con il titolo completo	19
Come procedere quando l'atto dell'UE è citato più volte in un atto normativo?	20
Principio	20
Eccezione 1: citazione dell'atto dell'UE con il titolo breve ufficiale o con un titolo breve non ufficiale	20
Eccezione 2: atti dell'UE il cui titolo è introdotto nell'ingresso	21
Come procedere quando nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto dell'UE?	22
Rimando agli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino in una legge	22
Osservazioni preliminari	22
Nell'ingresso	23
In un articolo	23
Modalità di citazione dell'insieme degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino	24
Regole applicabili	24
Titolo e ordine di citazione dei singoli Accordi	24

Modalità di citazione dell'accordo principale degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino	24
Struttura dell'allegato	24
Accordi di associazione alla normativa di Schengen.....	24
Accordi di associazione alla normativa di Dublino.....	25
Accordi di associazione a Schengen e Accordi di associazione a Dublino.....	26
L'evoluzione del diritto dell'UE e il rimando statico.....	27
Sezione 1: Menzione soltanto dell'atto di base.....	27
Sezione 2: Menzione dell'ultima modifica determinante per la Svizzera.....	28
Sezione 3: Menzione di tutte le modifiche determinanti per la Svizzera.....	28
Sezione 4: Rimando alla versione dell'atto dell'UE stabilita in un trattato internazionale.....	29
Come procedere con le rettifiche degli atti normativi dell'UE.....	30
Considerazioni complete sulla struttura dei rimandi.....	30
Informazioni circa la reperibilità dei testi.....	31
Désignation des unités administratives	32
Le unità amministrative vanno designate con la loro denominazione ufficiale	32
Unità amministrative di livello inferiore all'ufficio	32
Utilizzazione delle abbreviazioni	32

Indice

33

1 Sezione 5 Parte principale

- 41 La partizione della parte principale, la sequenza delle singole disposizioni e la loro formulazione sono stabilite per ogni materia a seconda delle circostanze particolari e delle specifiche esigenze legislative. Cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 601–633 e 168.

1.1 Articolazione formale e struttura

1.1.1 Unità di partizione - sinossi

70

Parte	
Titolo	Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo	Capitolo 4: Fornitori di prestazioni
Sezione	Sezione 4: Tariffe e prezzi
Articolo	Art. 52 Analisi e medicinali, mezzi e apparecchi
Capoverso	¹ Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:
Lettera	a. il Dipartimento emana:
Numero	1. un elenco delle analisi con tariffa,
Trattino	– ...

- 71 I vecchi atti normativi, segnatamente i grandi codici, presentano talvolta una struttura parzialmente diversa. Per esempio, nel CC e nel CP si utilizza un'ulteriore unità di partizione denominata «libro», sovraordinata ai livelli qui indicati e comprendente più parti o titoli. In caso di revisione parziale, simili differenze possono essere mantenute.

È inoltre opportuno segnalare che nel testo italiano di taluni vecchi atti normativi – compresi i codici sopraccitati – i capitoli (in rari casi le sezioni) sono denominati «capi». Salvo revisione totale dell'atto, questa denominazione va naturalmente rispettata.

1.1.2 Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)

- 72 Regola empirica: gli atti normativi che contengono fino a *dodici* articoli *non necessitano di una partizione*; se contengono *tra i 13 e i 30* articoli la parte dispositiva è suddivisa con *un livello di partizione* (in sezioni).
- 73 È introdotta sempre soltanto l'unità di partizione superiore necessaria (ad es. il capitolo soltanto se almeno un capitolo conta più sezioni).
- 74 Le unità di partizione immediatamente superiori all'articolo (sezione, capitolo) sono numerate con cifre arabe, mentre quelle più generali (titolo, parte, libro) sono numerate con numerazione ordinale scritta per esteso in lettere. In entrambi i casi la numerazione è seguita dai due punti. Le unità di partizione sono provviste di titolo.

Queste regole differiscono parzialmente nelle tre lingue ufficiali.

- 75 Talvolta è necessario stabilire un nesso tra articoli consecutivi senza che sia giustificato introdurre un livello di partizione supplementare: in questi casi si può scindere la rubrica (o il titolo marginale) degli articoli interessati in due elementi distinti e ripetere di volta in volta nel primo elemento il termine o l'espressione che identifica il tema comune, come illustrato nell'esempio seguente:

Art. 8	Autorità in materia di concorrenza: organizzazione
...	
Art. 9	Autorità in materia di concorrenza: compiti
...	

- 76 Gli atti normativi di una certa mole o importanza possono essere corredati, nel disegno (o progetto), nella versione pubblicata nella RS e nella pubblicazione sotto forma di estratto, di un *indice analitico* e di un *indice*.
- *Indice analitico*: l'allestimento e l'aggiornamento nelle nuove edizioni o in seguito a modifiche dell'atto normativo spettano all'Ufficio responsabile.
 - *Indice*: l'allestimento e l'aggiornamento nelle nuove edizioni o in seguito a modifiche dell'atto normativo spettano al [CPU](#).

1.1.3 Partizione e struttura degli articoli

1.1.3.1 Regole generali

- 77 L'*articolo* è l'unità di partizione fondamentale dell'atto normativo. Può essere ulteriormente suddiviso in *capoversi*, *lettere*, *numeri* e *trattini* (cfr. n. marg. 70 e 83).
- 78 Gli articoli sono numerati progressivamente con cifre arabe. Se l'atto consta di un solo articolo, questo è designato «Articolo unico».

1.1.3.2 Titolo

- 79 A fianco del suo numero l'articolo reca una rubrica. Se l'atto normativo conta meno di cinque articoli si può rinunciare alle rubriche.
- 80 Se un'unità di partizione (ad es. una sezione) conta un solo articolo, quest'ultimo non reca alcuna rubrica.

Esempio:

Sezione 1: Definizioni
Art. 1
Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a. <i>dati amministrati</i> : dati personali che sono registrati e regolarmente utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della

Confederazione;
...
Sezione 2: Diritto d'accesso, conservazione e distruzione
Art. 2 Diritto d'accesso
...
Art. 3 Conservazione sicura
...

→ [RU 2012 947](#)

1.1.3.3 Titoli marginali

- 81 I *titoli marginali* – invece delle rubriche – sono utilizzati soltanto nei codici che già li contengono (ad es. [CC](#), [CO](#), [CP](#)). In occasione della revisione di altri atti normativi che comportano marginali, si procede (segnatamente in caso di revisioni parziali consistenti) alla trasformazione dei titoli marginali in rubriche: se questi ultimi non sono numerati né provisti di lettere, basta un'indicazione generale del tipo «*In tutta la legge / l'ordinanza / ... i titoli marginali sono trasformati in rubriche*» (cfr. n. marg. 327); se sono invece numerati o provisti di lettere, occorre ridefinire interamente la struttura dell'atto. Per la modifica delle rubriche degli articoli e dei titoli delle altre unità di partizione cfr. n. marg. 322 e 325.

1.1.3.4 Capoversi

- 82 Il corpo dell'articolo è suddiviso in *capoversi*, numerati con cifre arabe poste in apice.

1.1.3.5 Enumerazioni (lettere, numeri, trattini)

- 83 Qualora occorra *suddividere ulteriormente* un capoverso, si ricorre alle seguenti sottopartizioni precedute da una frase introduttiva (cfr. n. marg. 70):
- prima sottopartizione: lettere (a., b., c., ... i., j., k., ...);
 - seconda sottopartizione: numeri (1., 2., 3., ...);
 - terza sottopartizione: trattini.
- 84 Per l'*interpunzione* all'interno di *enumerazioni* sono applicabili i seguenti principi:
- La *frase introduttiva* si chiude con due punti.
- Gli *elementi delle enumerazioni* sono distinti l'uno dall'altro come segue:
- le lettere con il punto e virgola;
 - i numeri con la virgola;
 - i trattini senza interpunzione.
- 85 I principi di cui al n. marg. 84 si applicano anche quando da un punto di vista sintattico gli

elementi coordinati formano *frasi compiute*.

In tal caso alla versione tedesca degli atti normativi si applicano invece regole diverse.

- 86 Un'enumerazione può essere cumulativa o alternativa; non sono ammesse forme miste. Se possibile, il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione dovrebbe risultare dalla frase introduttiva o dagli elementi dell'enumerazione. In coda al penultimo elemento si può introdurre rispettivamente «e» oppure «o» – preceduto dal segno d'interpunzione previsto per l'unità di partizione in questione – qualora il contesto dia adito a dubbi in merito. Per esprimere il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione non occorre necessariamente ricorrere alla medesima soluzione nelle tre lingue ufficiali.

Ad esempio, una formula del tipo «... se sono adempiute le condizioni seguenti» indica di norma che l'enumerazione che la segue è cumulativa, mentre una formula del tipo «... nei casi seguenti» indica che l'enumerazione è alternativa.

- 87 Esempio concernente i n. marg. 83, 84, 85 und 86:

² L'assicurato ha diritto a:

- a. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
- b. 520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
- c. 520 indennità giornaliere al massimo se:
 1. riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
 2. può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.

→ [RU 2003 1728](#), art. 27

- 88 Nelle enumerazioni i cui elementi *non formano frasi compiute* occorre evitare di interrompere l'enumerazione aggiungendo al singolo elemento una frase sintatticamente autonoma; se è tuttavia indispensabile aggiungere una frase a un elemento, questa è preceduta da un punto e virgola e chiusa dall'interpunzione prevista per il livello di enumerazione in questione.

Esempio:

³ Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto:

- a. chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata;
- ...

→ [RU 2010 1881](#), art. 400

Parimenti, negli elementi di enumerazioni composti *di più frasi compiute* queste sono separate le une dalle altre mediante un punto e virgola.

Esempio:

³ In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- ...
- c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto

necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;

...

→ [RU 1999 2556](#), art. 113

- 89 Di norma, nelle tabelle non si usano segni di interpunzione.
- 90 Dopo l'enumerazione (lettere, numeri, trattini) la frase introduttiva non prosegue né possono esservi collegate direttamente altre disposizioni. Se del caso, queste ultime sono inserite in altri capoversi.
- 91 Nel diritto penale accessorio e (da alcuni anni) nel CP le *disposizioni penali* che correlano più fattispecie alla medesima conseguenza giuridica sono strutturate con lettere minuscole – poi, se del caso, con numeri – per facilitarne la citazione (contrariamente alla prassi precedente che prevedeva una partizione in numeri e commi privi di segno distintivo). In questi casi la comminatoria di pena (pena detentiva, pena pecuniaria, multa) precede di norma la descrizione delle fattispecie.

Esempio:

Art. 86a Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
- b. mette o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18^w o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;

...

→ [*RU 2009 5597](#)

1.1.3.6 Periodi

- 92 Il *numero dei periodi dev'essere uguale* in tutte le lingue ufficiali, affinché le citazioni e i rimandi corrispondano nelle tre versioni linguistiche. È considerata periodo ogni frase che si conclude con un punto fermo; le frasi che si concludono ad esempio con un punto e virgola o con i due punti non sono considerate periodi.

Se per motivi sintattici o stilistici in una delle lingue è necessaria una suddivisione diversa del periodo, lo stesso può ad esempio essere diviso mediante un punto e virgola o una virgola senza che ciò debba avvenire nelle altre versioni linguistiche.

Esempio (si noti il punto e virgola nella versione tedesca):

Art. 3 Kantone

Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

→ [RU 1999 2556](#)

1.2 Rimandi

1.2.1 Regole generali

- 96 Per quanto concerne la questione dei rimandi in genere, e in particolare la distinzione tra rimando statico e rimando dinamico e i tipi di rimando ammessi, cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 739–761.
- 97 I rimandi devono in linea di massima essere il più possibile precisi: va quindi usata ad esempio la formula «secondo gli articoli 37–41» e *non* «secondo gli articoli 37 e segg.»; se il rimando concerne l'intera unità di partizione (ad es. l'intera sezione) si usa la formula seguente: «secondo le disposizioni della sezione 4 (art. 37–41)».
- 98* Ai rimandi si applicano inoltre le regole seguenti**:
- le unità di partizione cui si rimanda sono *sempre scritte per esteso*, salvo in alcune sedi paratestuali (segnatamente: parentesi, note, tabelle, immagini), in cui sono riportate in forma abbreviata.
- Esempi:
- «... le specifiche tecniche secondo l'articolo 23 capoverso 4 lettere c–e si applicano se ...»,
 - *ma*: «... si applicano le specifiche tecniche in materia di caratterizzazione (art. 23 cpv. 4 lett. c–e)»;
 - tra le singole unità di partizione all'interno del medesimo rimando *non si mette la virgola* (quindi *non*: «art. 23, cpv. 4, lett. c–e»);
 - le unità di partizione numerate sono citate seguendo *la grafia esatta* con cui figurano nell'atto cui si rimanda, ad esempio: «titolo dodicesimo^{ter}», «capo quarto», «capitolo 3», «sezione 1b», «articolo 54a», «capoversi 2 e 2^{bis}», «lettera j»;
 - le unità di partizione prive di numerazione sono citate specificandone la posizione con un numero ordinale scritto in lettere, ad esempio: «capoverso 2 secondo periodo», «capoverso 2 lettera c numero 3 terzo trattino»;
 - si rimanda sempre alla disposizione esatta, partendo di norma dall'unità di partizione di rango più elevato, ad esempio: «allegato 2 numero 4.8» (quindi *non* «numero 4.8 dell'allegato 2»);
 - se si rimanda al diritto estero, in particolare al diritto dell'UE, o al diritto internazionale, la denominazione delle unità di partizioni deve attenersi alla terminologia utilizzata nel relativo

atto normativo oppure seguire la denominazione usuale all'interno dell'organizzazione o nel settore in questione (per gli atti dell'UE, cfr. il n. 2.7 del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali***). Per il resto, i rimandi seguono le regole indicate qui sopra, in particolare per quel che concerne l'uso delle abbreviazioni per le unità di partizione e delle virgole.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

** Queste regole differiscono in parte nelle tre lingue ufficiali.

*** <https://publications.europa.eu/code>

- 99 I rimandi destinati unicamente a migliorare la comprensibilità o la leggibilità del testo possono essere *inseriti tra parentesi* («rimandi parentetici»), ad esempio per rinviare alla definizione di un termine figurante altrove.

Esempio:

¹ Sono imprescrittibili:

- a. il genocidio (art. 264);
- b. i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);
- ...

→ [RU 2010 4963](#), art. 101

1.2.2 Rimandi intratestuali

- 100 Quando in un atto normativo si rimanda ad altre disposizioni del medesimo atto, si omette la menzione dell'atto (ossia non si precisa «... della presente legge», «... della presente ordinanza»). Se all'interno di un'unità di partizione (sezione, articolo, capoverso, lettera, ecc.) si rimanda a un'altra disposizione della medesima unità, quest'ultima non è menzionata (ossia non si precisa «... del presente articolo», «... del presente capoverso», ecc.).

Esempi:

... si applicano gli articoli 15–18 ...
... è retta dalle disposizioni di cui alla sezione 5 ...
... le persone di cui al capoverso 1 ...

Eccezione: nei casi in cui all'interno del medesimo articolo si cita anche un altro atto normativo, può essere opportuno precisare «della presente legge» o «della presente ordinanza».

- 101 Qualora tuttavia ci si riferisca all'atto normativo nella sua integrità, il rimando è esplicito e si precisa dunque: «la presente legge», «la presente ordinanza». Si scrive ad esempio: «Salvo disposizione contraria della presente legge, ...» oppure «La presente ordinanza si applica a ...».

1.2.3 Rimandi ad altri atti pubblicati nella RU e nella RS

- 102 Per quanto concerne i rimandi agli Accordi di associazione a Schengen/Dublino cfr. n. marg. 367 e segg.

1.2.3.1 Regole generali

- 103 Quando in un atto normativo si rimanda a un altro atto normativo oppure a singole disposizioni di un altro atto normativo (rimandi intertestuali), l'atto cui si rinvia è citato indicandone il titolo, la data e gli estremi nella RS, conformemente agli esempi seguenti.

Esempio di rimando a un'ordinanza del Consiglio federale:

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti negli articoli 4, 8, 10 e 11 sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).

⁴ RS 451.1

→ [RU 2010 283](#), art. 14

Esempio di rimando a un'ordinanza dipartimentale:

³ La costruzione di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti è disciplinata dall'ordinanza del DATEC del 5 febbraio 1988⁷ concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA).

⁷ RS 748.127.5

→ [RU 2008 3629](#), art. 4

Esempio di rimando a un trattato internazionale:

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente ordinanza s'intende per:

...

- e. *valore in dogana*: il valore determinato conformemente all'Accordo del 15 aprile 1994⁷ relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

...

⁷ RS 0.632.20, all. 1A.9

→ [RU 2011 1415](#)

- 104 Il richiamo di nota è inserito alla *fine della data* dell'atto normativo. Se il titolo dell'atto include l'indicazione dell'autorità che l'ha emanato oppure se si tratta di un atto citato senza data (cfr. n. marg. 106) il richiamo di nota è posto conformemente agli esempi seguenti:

... secondo l'articolo 5 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003¹ sulla Commissione di redazione.

... secondo l'articolo 2 primo comma della Convenzione del 12 giugno 1981² tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente due rettifiche del confine al valico dei Mulini e Pedriate.

... di cui all'articolo 204 del Codice di procedura penale (CPP)³.

... conformemente all'articolo 212 capoverso 2 lettera a CPP⁴.

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | RS 171.105 |
| 2 | RS 0.132.454.25 |
| 3 | RS 312.0 |
| 4 | RS 312.0 |

Alla versione francese si applica una regola diversa.

- 105 Se l'atto normativo al quale si rinvia dispone di un titolo abbreviato, si cita *sempre e soltanto* quest'ultimo.

Esempio:

... si applicano le disposizioni della legge del 13 dicembre 2002 ¹ sul Parlamento.
--

- | | |
|---|-----------|
| 1 | RS 171.10 |
|---|-----------|

1.2.3.2 Eccezioni

1.2.3.2.1 Eccezione 1: atti normativi citati senza data

- 106 I seguenti atti normativi sono citati senza specificare la data, con i titoli indicati qui di seguito:

RS 101	Costituzione federale	(Cost.)
RS 210	Codice civile	(CC)
RS 220	Codice delle obbligazioni	(CO)
RS 272	Codice di procedura civile	(CPC)
RS 311.0	Codice penale	(CP)
RS 312.0	Codice di procedura penale	(CPP)

L'utilizzazione delle abbreviazioni è retta dal n. marg. 107.

1.2.3.2.2 Eccezione 2: rimando mediante l'abbreviazione o il titolo abbreviato non ufficiale

- 107 Se un atto normativo è citato più volte, alla prima occorrenza si può introdurre tra parentesi la sua abbreviazione ufficiale, attenendosi alle regole di cui ai n. marg. 35 e 36. In caso di rimandi a trattati internazionali si può anche introdurre – sempre mediante parentesi – un titolo abbreviato non ufficiale ma d'uso invalso. A ogni successiva occorrenza l'atto normativo in questione è citato soltanto con rispettivamente l'abbreviazione o il titolo abbreviato non ufficiale, indicando il riferimento alla RS ma senza specificare la data.

Attenzione: quando si rimanda ad atti normativi del diritto svizzero è ammesso soltanto l'uso dei titoli abbreviati ufficiali; non occorre introdurli mediante parentesi (cfr. n. marg. 105).

1.2.3.2.3 Eccezione 3: rimando a un atto normativo citato nell'ingresso

108 Se l'atto è citato nell'*ingresso*, nelle ulteriori occorrenze lo si cita senza il riferimento alla RS.

1.2.3.2.4 Eccezione 4: ripetuta citazione di un atto normativo nel medesimo articolo o allegato

109 In caso di ripetuta citazione di un atto normativo *nel medesimo articolo*, il riferimento alla RS e la data sono indicati soltanto alla prima occorrenza. La stessa regola può essere applicata in caso di ripetuta citazione all'interno del medesimo allegato. Gli allegati che contengono le modifiche di altri atti normativi non seguono questa regola bensì quella dei n. marg. 307 e 314.

1.2.3.2.5 Eccezione 5: indicazione del riferimento al FF

110 Se si cita un atto normativo non ancora in vigore, oltre al riferimento alla RS si indica anche quello alla RU. Qualora un atto normativo sottostante a referendum non sia ancora pubblicato nella RU, si indica il riferimento al testo pubblicato nel FF con termine di referendum.

Esempi concernenti i n. marg. 107–110:

Art. 7 Indennità dei membri del Consiglio d'istituto
 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità corrisposta ai membri del Consiglio d'istituto. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000⁴ sul personale federale (LPers) è applicabile.
 ...

Art. 12 Diritto del personale
¹ La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers ⁶.
² L'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

⁴ RS 172.220.1
⁶ RS 172.220.1

→ [RU 2011 6515](#)

Il Consiglio federale svizzero,
 visti ...;
 in esecuzione della Convenzione del 28 maggio 1999² per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal),
ordina:

...

Art. 1 Campo d'applicazione
¹ Sempre che non si applichi la Convenzione di Montreal, la presente ordinanza si applica a ogni trasporto interno o internazionale di persone, bagagli o merci ...

² RS 0.748.411

→ [*RU 2005 4243](#)

1.2.4 Nessun rimando ad atti normativi di livello inferiore

111 Negli atti normativi di livello superiore non si può rinviare espressamente ad atti normativi emanati da autorità legislative inferiori. Ad esempio, in una legge federale non si può rimandare a un'ordinanza del Consiglio federale, e in quest'ultima non si può rimandare a un'ordinanza dipartimentale. Se ciononostante occorre rimandare a disposizioni di atti normativi di rango inferiore, ci si avvale di un rinvio indiretto, segnatamente del rinvio a una norma di delega già prevista altrove nell'atto sovraordinato (ad es. «... le condizioni stabilite dal DFGP in virtù dell'articolo ...»). Qualora s'intenda invece effettivamente delegare competenze normative, va predisposta un'apposita norma di delega, che dev'essere formulata di conseguenza (ad es. «L'UFSP stabilisce le condizioni per ...»).

1.2.5 Rimando globale a un settore legislativo

112 Con l'espressione «la legge federale del ... su ...» si rimanda unicamente alla legge in questione.

Con l'espressione «la legislazione federale su ...» si comprendono invece, oltre alla legge in questione, anche le relative ordinanze: in tali casi è possibile indicare in nota i riferimenti alla RS degli atti interessati.

1.2.6 Rimandi a testi non pubblicati nella RU e nella RS

113 Per quanto concerne i rimandi al diritto dell'UE cfr. n. marg. 124–151.

114 Nel caso di testi non pubblicati nella RU e nella RS, ma pubblicati nel FF, si rimanda a tale pubblicazione.

1.2.7 Citazione del testo e indicazione della fonte

115 Quando in un atto normativo si rimanda a documenti che non sono oggetto di pubblicazione ufficiale né da parte della Confederazione (RU/RS o FF) né da parte dell'UE (GU), quali decisioni di organizzazioni internazionali o norme tecniche emanate da organizzazioni di normazione private, occorre indicarne nel modo più completo possibile il titolo, la data, la versione considerata, l'autore e la fonte.

Le norme tecniche sono citate come segue: numero di riferimento della norma (preceduto dall'abbreviazione dei cataloghi di norme interessati), anno di pubblicazione (purché il rimando possa essere statico) e titolo della norma. Per sapere se una norma internazionale (ISO, IEC, ETSI) è stata integrata nel catalogo svizzero delle norme (SN) occorre consultare l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV).

Esempio: «SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».

116 La fonte del testo va menzionata indicando se possibile tutte le informazioni previste nell'[articolo 14 capoverso 3 OPubb](#), ossia, nell'ordine:

- l'indirizzo Internet dove il testo può essere consultato;
- l'indirizzo esatto dove il testo può essere ottenuto (indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet);
- il servizio dove il testo può essere consultato gratuitamente.

- 117 Si indica prioritariamente l'indirizzo di autorità o altri enti con sede in Svizzera. La denominazione del servizio interessato è indicata per esteso (e non soltanto con un'abbreviazione o un indirizzo Internet). È inoltre ammesso riportare un indirizzo di posta elettronica stabile e non personale (ad es. info@xxx.admin.ch); non vanno invece indicati numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica personali od orari d'apertura. Occorre infine precisare se la consultazione (in Internet) o l'ordinazione della pubblicazione è gratuita.
- 118 Per quanto concerne gli indirizzi Internet, di norma si indica l'indirizzo della pagina principale, seguito dal percorso di link tramite il quale si raggiunge la pagina in questione (ad es: www.xxx.admin.ch > X > Y > Z). Nel caso di pagine Internet di unità esterne alla Confederazione dotate di siti Internet la cui struttura subisce frequenti modifiche, si indica soltanto l'indirizzo della pagina principale (ad es.: www.xxx.com).
- 119 Per la formulazione sono utilizzati gli elementi di testo esposti qui di seguito:
- «... può essere consultato gratuitamente / a pagamento nel sito Internet dell'... [denominazione completa del servizio] all'indirizzo [www ...](http://www...) .»
Esempio: «Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell'Ufficio federale delle comunicazioni all'indirizzo www.ufcom.admin.ch > Temi > Frequenze & Antenne > Piano nazionale di attribuzione delle frequenze.»
 - «... può essere ottenuto gratuitamente / a pagamento presso ... [denominazione completa del servizio e indirizzo postale, Internet o di posta elettronica].»
Esempio: «Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere ottenuto a pagamento presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Casella postale 332, 2501 Bienne.»
 - «... può essere consultato gratuitamente presso ... [denominazione completa del servizio e ubicazione della sede].»
Esempio: «Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne.»

Se possibile, tali elementi vanno combinati in un'unica frase, nell'ordine indicato qui sopra.

- 120* Se si rimanda a norme tecniche che possono essere consultate od ottenute presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), nella relativa nota a piè di pagina si ricorre alla formula seguente (cfr. lettera della SNV del 27 marzo 2013, [FF 2013 2608](#)):

«Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.»

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 16 nov. 2017.

- 121 In caso di ripetuta citazione di un testo nel *medesimo articolo* la fonte è indicata soltanto alla prima occorrenza; parimenti, all'interno di *un allegato* si può rinunciare a ripetere la fonte a ogni ulteriore occorrenza. Negli altri casi di ripetuta citazione, in nota occorre indicare ogni volta la fonte per esteso oppure rimandare alla nota della prima occorrenza (ad es. con la formula «Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 2 lett. c.»).

1.2.8 Formulazioni per i rimandi a normative tecniche e norme similari

122 Sono invalse le formulazioni seguenti:

Art. 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

² A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia.

Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

¹ Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio.

² Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

³ Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

⁴ Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 6 Norme tecniche

¹ D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4.

² Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

³ L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.

⁴ Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche.

³ RS 946.51

→ [RU 2010 2573](#)

123 Per altri esempi cfr.:

- art. 4 di [RU 2006 5753](#) in combinato disposto con art. 5, 9 e 11 cpv. 2 di [RU 2007 39](#); cfr. anche [RU 2011 1077](#) (in particolare art. 4 e all. 1);
- art. 4 e 5 di [RU 2009 6243](#) (cfr. [FF 2011 2330](#));
- art. 15 di [RU 2003 4487](#) in combinato disposto con art. 8 di [RU 2003 4515](#) e con art. 2 e 13 di [RU 2006 2309](#);
- art. 38 di RU 1995 1469 ([RS 817.0](#)) in combinato disposto con diverse norme di delega in [RU 2005 5451](#) e con [RU 2005 6487](#).

1.2.9 Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE

1.2.9.1 Introduzione

124* [Le pagine Internet della Cancelleria federale](#) forniscono informazioni sugli aspetti formali del recepimento del diritto dell'UE. Per informazioni di ordine generale, ad esempio sugli organi e sulle istituzioni dell'UE, si veda EUR-Lex, [la piattaforma di accesso al diritto dell'UE](#).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

125 Ciascun atto normativo dell'UE è contrassegnato da un *numero* che si compone dell'anno, del numero progressivo e della sigla o acronimo che designa il trattato istitutivo, o la parte di tale trattato, in applicazione di cui l'atto normativo è stato adottato. La sigla è «UE», «CE» o «CEE» («CE» è stato utilizzato sino al 30 novembre 2009, «CEE» sino a ca. il 1993); talvolta ci si imbatte inoltre in altri acronimi, come ad esempio «GAI» (Giustizia e affari interni) per gli atti normativi adottati in virtù del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, nella versione antecedente il Trattato di Lisbona. L'ordine dei tre elementi del numero può variare; se l'anno segue il numero progressivo, quest'ultimo è preceduto dalla specificazione «n.». Inoltre, sino al 31 dicembre 1998 l'anno era indicato soltanto con le due ultime cifre (ad es.: «93» per 1993); dal 1° gennaio 1999, l'anno è invece indicato con quattro cifre (ad es.: «2006»).

189 Per le regole particolari relative a Schengen/Dubliino cfr. l'allegato 2 (cfr. n. marg. 367).

1.2.9.2 Forma dei rimandi

1.2.9.2.1 Titolo degli atti normativi dell'UE

126 Occorre riprodurre il titolo completo dell'atto dell'UE cui si rimanda, aggiungendo inoltre le indicazioni quali «(Rifusione)» o «(Versione codificata)», che sono parte integrante del titolo, nonché i titoli brevi ufficiali quali «... (regolamento sulla fornitura di servizi)». Va per contro omessa l'indicazione «Testo rilevante ai fini dello SEE», spesso figurante tra parentesi alla fine del titolo.

Esempio:

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione), *GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88*.

1.2.9.2.2 Articolato e nota a piè di pagina

1.2.9.2.2.1 Caso normale: l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico

127 Nell'articolato, l'atto dell'UE cui si rimanda è di regola citato con il titolo numerico (tipologia dell'atto e numero). Tutti gli altri elementi (titolo completo dell'atto, riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'UE [GU], eventuali atti modificatori) sono riportati nella nota a piè di pagina.

128 Per quanto concerne le direttive e i regolamenti, vale a dire gli atti normativi europei più frequenti, il titolo numerico dell'atto è riportato nell'articolato come segue:

direttive: tipologia dell'atto («direttiva», «direttiva di esecuzione», «direttiva delegata»); numero,

composto di anno, numero progressivo e acronimo «UE», «CE» o «CEE».

Esempi:

- direttiva 2009/160/UE
- direttiva 2004/43/CE
- direttiva di esecuzione 2011/60/UE

regolamenti: tipologia dell'atto («regolamento», «regolamento di esecuzione», «regolamento delegato»); numero, composto di acronimo tra parentesi «(UE)», «(CE)» o «(CEE)», abbreviazione «n.», numero progressivo e anno.

Esempi:

- regolamento (UE) n. 1198/2009
- regolamento (CEE) n. 1408/71
- regolamento delegato (UE) n. 1062/2010

I rimandi mediante titolo numerico ad altri tipi di atti dell'UE – quali le decisioni o i documenti della Commissione europea – seguono le medesime regole; è determinante il titolo dell'atto pubblicato nella GU.

Esempi:

- decisione 2009/911/UE
- decisione n. 1639/2006/CE
- decisione 2009/371/GAI
- decisione di esecuzione 2012/461/UE
- raccomandazione C(2008) 2976 def.

In italiano, la denominazione degli atti dell'UE («direttiva», «regolamento», «decisione», ecc.) si scrive con la minuscola, indipendentemente dal fatto che l'atto sia citato con il titolo numerico o completo (si utilizza tuttavia la maiuscola nelle tabelle o nelle note a piè di pagina in cui ci si limita a riportare il titolo dell'atto normativo europeo). Come gli altri trattati internazionali, gli accordi o le convenzioni tra la Svizzera e l'Unione europea recano invece la maiuscola (ad es. l'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea ...). Alle versioni tedesca e francese si applicano in parte altre regole.

- 129 Il titolo completo dell'atto e tutti gli altri elementi vanno menzionati nella nota a piè di pagina. Riguardo alla struttura delle note a piè di pagina cfr. n. marg. 147, 148 e 149.

Esempio:

Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell'allegato XIII capitolo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006³³.

³³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 453/2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1.

→ *[RU 2010 5223](#), art. 6a n. 1

1.2.9.2.2.2 Eccezione: citazione dell'atto dell'UE con il titolo completo

130 L'atto dell'UE è citato con il titolo completo nelle tabelle e negli elenchi, segnatamente in un elenco di atti normativi europei allegato a un atto normativo svizzero. In via eccezionale, l'atto dell'UE può essere citato con il titolo completo nell'articolato se il titolo è breve e la norma contenente il rimando risulta chiara e di facile lettura nelle tre lingue.

131 Quando l'atto dell'UE è citato con il titolo completo, il titolo si presenta come segue:

direttive: tipologia dell'atto («direttiva», «direttiva di esecuzione», «direttiva delegata»); numero, composto di anno, numero progressivo e acronimo «UE», «CE» o «CEE»; istituzione che ha emanato l'atto; data di adozione; indicazione dell'oggetto.

Esempi:

- direttiva 2009/160/UE del/della ..., del ..., su ...
- direttiva 2004/43/CE del/della ..., del ..., su ...
- direttiva di esecuzione 2011/60/UE del/della ..., del ..., su ...

regolamenti: tipologia dell'atto («regolamento», «regolamento di esecuzione», «regolamento delegato»); numero, composto di acronimo tra parentesi «(UE)», «(CE)» o «(CEE)», abbreviazione «n.», numero progressivo e anno; istituzione che ha emanato l'atto; data di adozione; indicazione dell'oggetto.

Esempi:

- regolamento (UE) n. 1198/2009 del/della ..., del ..., su ...
- regolamento (CEE) n. 1408/71 del/della ..., del ..., su ...
- regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 del/della ..., del ..., su ...

Le regole di punteggiatura nei titoli degli atti normativi europei possono variare a seconda della lingua.

In particolare, nel testo italiano la data dell'atto è racchiusa tra virgole. A tal proposito cfr. n. 3.2 e 5.9 del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (a cura dell'Unione europea), consultabile all'indirizzo <http://publications.europa.eu/code/it-it-000100.htm>.

132 Oltre agli elementi di cui al n. marg. 131, sono indicati il riferimento alla GU e gli eventuali atti modificatori.

Tali indicazioni figurano:

- in tabelle o elenchi: subito dopo le indicazioni di cui al n. marg. 131;
- nell'articolato: in una nota a piè di pagina.

Esempio di rimando in una tabella:

Categoria	Testo normativo dell'UE
5. prodotti di origine animale destinati al consumo umano	Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per

l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011, GU L 196 del 28.7.2011, pag. 3.

→ [*RU 2011 3729](#), all. 1 cap. 2

Esempio di rimando nell'articolato:

² Sono esclusi i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004⁵, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

⁵ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012, GU L 8 del 12.1.2012, pag. 29.

1.2.9.2.3 Come procedere quando l'atto dell'UE è citato più volte in un atto normativo?

1.2.9.2.3.1 Principio

133 Se si rimanda più volte a un atto dell'UE, alla prima occorrenza tale atto è citato con il titolo numerico o con il titolo completo; in quest'ultimo caso il titolo numerico è introdotto tra parentesi subito dopo il titolo completo.

A ogni occorrenza successiva, l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico. Nella relativa nota a piè di pagina si rimanda alla nota a piè di pagina della prima occorrenza (ad es. con la formula «Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 2 lett. c.»).

Esempio:

¹ Una derrata alimentare di cui all'articolo 1 può essere importata in Svizzera soltanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011³.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 1.

→ [*RU 2012 455](#), art. 2

1.2.9.2.3.2 Eccezione 1: citazione dell'atto dell'UE con il titolo breve ufficiale o con un titolo breve non ufficiale

134* Quando l'atto normativo dell'UE viene citato più volte, in luogo del titolo numerico si può utilizzare il titolo breve ufficiale (ossia quello espressamente menzionato nel titolo dell'atto), attenendosi alle regole seguenti:

- il titolo breve previsto nel testo pubblicato nella GU è completato dall'acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sulla sicurezza delle ferrovie» ¹ anziché «direttiva sulla sicurezza delle ferrovie». In questi casi l'acronimo utilizzato è sempre «UE», anche se nel titolo ufficiale dell'atto figura l'acronimo «CE» oppure «CEE»;
- il titolo breve ufficiale non va utilizzato se è troppo generico. È ad esempio il caso del titolo

breve «regolamento sull'agenzia» previsto per il regolamento (CE) n. 1335/2008²; nell'UE vi sono infatti numerose agenzie, ognuna delle quali retta da un apposito regolamento;

- per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero abbia lo stesso titolo o un titolo simile.

I titoli brevi degli atti normativi dell'UE vanno comunicati alla Sezione di terminologia della [CaF](#) affinché li registri nella banca dati terminologica [TERMDAT](#).

Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell'atto normativo dell'UE, le stesse regole impiegate per l'uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.

135* In via eccezionale e a ragion veduta, è possibile utilizzare un titolo breve non ufficiale, vale a dire non menzionato nell'atto dell'UE, in particolare quando l'atto normativo svizzero rimanda a più atti dell'UE e l'utilizzo di un titolo breve non ufficiale, in luogo del titolo numerico, agevola l'identificazione dell'atto in questione (ad es.: «direttiva UE sugli ascensori» anziché «direttiva 95/16/CE»). In tal caso:

- il titolo breve dev'essere corredato dell'acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sugli impianti a fune» anziché «direttiva sugli impianti a fune» e «regolamento UE sui documenti d'identità» anziché «regolamento sui documenti d'identità»; anche in questi casi l'acronimo utilizzato è sempre «UE»;
- il titolo breve prescelto deve richiamare l'oggetto dell'atto dell'UE cui si rimanda;
- per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero o dell'UE abbia lo stesso titolo o un titolo simile.

Tali titoli brevi non ufficiali vanno comunicati alla Sezione di terminologia della [CaF](#) affinché li registri nella banca dati terminologica [TERMDAT](#).

Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell'atto normativo dell'UE, le stesse regole impiegate per l'uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.

1.2.9.2.3.3 Eccezione 2: atti dell'UE il cui titolo è introdotto nell'ingresso

136 Se il titolo di un atto normativo dell'UE è stato introdotto nell'ingresso di un atto normativo svizzero, alle occorrenze successive il rimando è privo della nota a piè di pagina (cfr. n. marg. 108).

Esempio:

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo ...;
in esecuzione dell' Accordo del ...² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo a ..., segnatamente del regolamento (CEE) n. 79/88³ nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell' allegato all' Accordo,

ordina:

...

Art. 4

I requisiti minimi stabiliti nell'allegato I numero I lettera A del regolamento (CEE) n. 79/88 si applicano anche ...

² RS 0.999.999.9

³ Regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole e per i pimenti o peperoni dolci.

1.2.9.2.4 Come procedere quando nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto dell'UE?

- 137 Se nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto normativo dell'UE, il titolo dell'atto è citato con il titolo numerico a partire dalla seconda occorrenza, anche se alla prima occorrenza è stato citato con il titolo completo. La nota a piè di pagina va inserita soltanto alla prima occorrenza.

Esempio:

² Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea, si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997⁸, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

³ Alle partite destinate a un operatore autorizzato secondo l'articolo 13 paragrafo 1 lettera a della direttiva 97/78/CE e domiciliato nell'Unione europea si applicano gli articoli 12 e 13 della direttiva summenzionata.

⁸ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352.

1.2.9.3 Rimando agli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino in una legge

1.2.9.3.1 Osservazioni preliminari

- 368 Se occorre rinviare a un insieme di Accordi di associazione, dopo il titolo abbreviato «Accordi di associazione alla normativa di Schengen» o «Accordi di associazione alla normativa di Dublino» si inserisce una nota in cui si rimanda all'allegato. L'ingresso e la nota a piè di pagina sono formulati conformemente all'esempio seguente:

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo ... della Costituzione federale¹;
in esecuzione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino²;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,
decreta:

...

- ¹ RS 101
² Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato ... / nell'allegato.
³ FF ...

L'atto normativo in questione deve poi prevedere (in un articolo o in un capoverso) una disposizione che rinvii alla definizione del titolo abbreviato prevista nell'allegato, poiché quest'ultimo non può essere introdotto mediante una nota a piè di pagina o nell'ingresso. Tale disposizione può essere formulata come segue:

Per Accordi di associazione alla normativa di Dublino si intendono gli accordi elencati nell'allegato ... / nell'allegato.

1.2.9.3.2 Nell'ingresso

- 370 Nell'ingresso di un'ordinanza non si rimanda agli Accordi di associazione; si rinvia unicamente al diritto interno (ossia, di norma, alla relativa base legale).

1.2.9.3.3 In un articolo

- 371 Se in un articolo si menziona il titolo abbreviato, un apposito capoverso rimanda all'allegato. Non va dunque prevista una nota a piè di pagina.

Esempio:

Art. 1

- ¹ La presente ordinanza disciplina l'entrata e il rilascio del visto agli stranieri.
² La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni divergenti.
³ Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1.

→ [*RU 2008 5441](#)

In merito alla struttura dell'allegato cfr. 377, 378 e 379

Se il titolo abbreviato è menzionato anche in altri articoli dell'atto normativo in questione, occorre inserire in tali articoli una nota che rimandi all'allegato.

Esempio:

² L'UFM trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l'adempimento dei loro compiti secondo [...] gli Accordi di associazione alle normative di Schengen¹ e di Dublino².

- ¹ Tali Accordi sono elencati nell'all. 4 n. 1.
² Tali Accordi sono elencati nell'all. 4 n. 2.

→ [*RU 2008 5421](#), cifra I n.1 art. 20

1.2.9.3.4 Modalità di citazione dell'insieme degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino

1.2.9.3.4.1 Regole applicabili

372 Gli Accordi sono citati conformemente alle regole previste nelle presenti direttive (cfr. n. marg. 96–112). Nell'atto normativo si riporta il titolo completo dell'Accordo in questione, precisando in nota il riferimento alla RS.

1.2.9.3.4.2 Titolo e ordine di citazione dei singoli Accordi

373 I singoli Accordi relativi a Schengen/Dublino sono citati nell'ordine previsto dai modelli di cui al n. marg. 377 e 378.

1.2.9.3.4.3 Modalità di citazione dell'accordo principale degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino

374 Se si intende rimandare un'unica volta a uno degli Accordi principali, si riporta il titolo completo dello stesso inserendo in una nota a piè di pagina il riferimento alla RS.

Se l'Accordo in questione viene menzionato più volte all'interno dell'atto normativo, alla prima citazione è possibile introdurre la relativa abbreviazione («AAS» o «AAD»), per utilizzarla quindi ad ogni ulteriore occorrenza (cfr. n. marg. 367). In una nota a piè di pagina occorre poi inserire il relativo riferimento alla RS.

1.2.9.3.5 Struttura dell'allegato

1.2.9.3.5.1 Accordi di associazione alla normativa di Schengen

377 Per gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen l'allegato è strutturato conformemente all'esempio seguente:

<i>Allegato</i> (art. 4 cp.v. 2 ^{bis})
Accordi di associazione alla normativa di Schengen
<p>Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none">a. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);b. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;c. la Convenzione del 22 settembre 2011⁶ tra L'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;

- d. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁷ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. l'Accordo del 28 aprile 2005⁸ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. il Protocollo del 28 febbraio 2008⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁴ RS 0.362.31

⁵ RS 0.362.1

⁶ RS 0.362.11

⁷ RS 0.362.32

⁸ RS 0.362.33

⁹ RS 0.362.311

1.2.9.3.5.2 Accordi di associazione alla normativa di Dublino

- 378 Per gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino l'allegato è strutturato conformemente all'esempio seguente:

Allegato 4
(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁶² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁶³ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. il Protocollo del 28 febbraio 2008⁶⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. il Protocollo del 28 febbraio 2008⁶⁵ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

⁶² RS 0.142.392.68

⁶³ RS 0.362.32

⁶⁴ RS 0.142.393.141

⁶⁵ RS 0.142.395.141

1.2.9.3.5.3 Accordi di associazione a Schengen e Accordi di associazione a Dublino

379 Se in un atto normativo sono menzionati sia gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sia quelli di associazione alla normativa di Dublino, gli elenchi di cui agli esempi riportati nei n. marg. 377 e 378 possono essere condensati in un unico allegato (cfr. ad es. [RU 2008 5421 5434](#)).

375 «Stati vincolati da un accordo di associazione»

Per designare gli Stati partecipanti a Schengen si ricorre alla formula seguente:

«Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen»

Per designare gli Stati partecipanti a Dublino si ricorre alla formula seguente:

«Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino»

376 Le forme abbreviate «Stati Schengen» e «Stati Dublino»

Se si fa più volte riferimento a uno Stato partecipante a Schengen o Dublino, alla prima occorrenza è possibile introdurre tra parentesi (cfr. n. marg. 34, 35 e 36) la forma abbreviata «Stato Schengen» o «Stato Dublino», utilizzandola poi ad ogni ulteriore occorrenza (senza che occorra prevedere una nota o un rimando all'allegato in cui sono elencati gli Accordi di associazione).

Esempio:

Art. 40 cpv. 1 e 4

¹ Chiunque intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) deve presentare, insieme alla domanda di cui all'articolo 39, la carta europea d'arma da fuoco.

⁴ Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 3.

Art. 41 cpv. 1

¹ Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero e riesportare armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato che non è uno Stato Schengen necessita unicamente di un'autorizzazione per l'introduzione temporanea.

Art. 46 cpv. 1

¹ Chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d'arma da fuoco.

→ [*RU 2008 5525](#)

1.2.9.4 L'evoluzione del diritto dell'UE e il rimando statico

- 138 Gli atti normativi dell'UE sono frequentemente modificati. Se in un atto normativo svizzero si rimanda a un atto dell'UE, occorre pertanto indicare con precisione quali modifiche dell'atto di base dell'UE vanno prese in considerazione (rimando statico). Nell'articolato si rimanda unicamente all'atto di base dell'UE. Le modifiche determinanti per la Svizzera sono riportate nella nota a piè di pagina.
- 139 Quattro eventualità possono presentarsi:
- L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. Soltanto l'atto di base è determinante per la Svizzera (cfr. n. marg. 140).
 - L'atto dell'UE è stato modificato più volte. Tutte le modifiche, o tutte quelle apportate entro una data specifica, sono determinanti per la Svizzera (cfr. n. marg. 141 e 142).
 - L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte. Soltanto alcune modifiche sono determinanti per la Svizzera (cfr. n. marg. 143 e 144).
 - L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. La Svizzera è vincolata unicamente dalla versione menzionata nel pertinente trattato internazionale concluso con l'UE (cfr. n. marg. 145).

Il rimando statico consiste nel rinviare a una versione determinata di un testo, con una data precisa; il rimando dinamico consiste nel rinviare alla versione del testo che risulta dall'ultima modifica dello stesso, nella quale sono integrate tutte le eventuali modifiche ulteriori. Cfr. [Guida di legislazione 2007](#), n. marg. 895.

1.2.9.4.1 Sezione 1: Menzione soltanto dell'atto di base

- 140 Nella nota a piè di pagina il riferimento alla GU dell'atto di base è preceduto dall'espressione «versione della GU ...» per esplicitare che il rimando ha carattere statico.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo numerico:

² Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE⁹.

⁹ Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, versione della GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo completo:

² Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997⁹, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

⁹ Versione della GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

È indispensabile precisare «versione della GU ...» per esplicitare che si è in presenza di un rimando statico. Infatti, dal 2008 nel corpo dell'atto dell'UE non viene più menzionata l'ultima

modifica apportata allo stesso. All'interno dell'UE, il rimando a un atto dell'UE si riferisce dunque sempre – salvo indicazione contraria – all'ultima versione in vigore ed è quindi un rimando dinamico. Precisando «versione della GU ...» si intende appunto evitare che il rimando a un atto di base dell'UE in un atto normativo svizzero possa essere considerato un rimando dinamico.

1.2.9.4.2 Sezione 2: Menzione dell'ultima modifica determinante per la Svizzera

- 141 Nell'articolato si cita l'atto di base dell'UE. Nella nota a piè di pagina si indica il riferimento alla GU dell'atto di base, seguito dall'espressione «modificato/a da ultimo da ...» con il titolo numerico dell'ultimo atto modificatore determinante per la Svizzera e il relativo riferimento alla GU.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo numerico:

¹ Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche dei capitoli I- V del regolamento (CE) n. 882/2004¹⁸.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

→ [RU 2011 5409](#), art. 71

Esempio di citazione dell'atto con il titolo completo:

Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche dei capitoli I- V del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004¹⁸, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

¹⁸ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

L'espressione «modificato/a da ultimo da ...» non significa, o non significa necessariamente, che si tratta dell'ultima modifica apportata all'atto dell'UE; indica soltanto che si tratta dell'ultima modifica determinante per la Svizzera e che il rimando è di carattere statico (cfr. nota al n. marg. 138).

- 142 Quando si rimanda a un atto dell'UE che è stato modificato una volta sola, o quando una sola modifica è determinante per la Svizzera, il rimando segue le regole di cui alla sezione 3 (cfr. n. marg. 143 e 144) (utilizzazione della formula «modificato/a da ...»).

1.2.9.4.3 Sezione 3: Menzione di tutte le modifiche determinanti per la Svizzera

- 143 Nella nota a piè di pagina, le indicazioni relative all'atto di base dell'UE sono seguite dalla menzione del titolo numerico degli atti modificatori determinanti per la Svizzera (dei quali va specificato il riferimento alla GU). Tali atti sono introdotti dalla formula «modificato/a da ...».

Esempio di citazione dell'atto con il titolo numerico³:

Il certificato complementare richiesto per l'importazione in Svizzera di taluni prodotti d'origine

bovina, caprina od ovina si fonda sul regolamento (CE) n. 999/2001¹¹.

- ¹¹ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da:
- regolamento (CE) n. 1248/2001, GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12;
 - regolamento (CE) n. 270/2002, GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo completo:

Il certificato complementare richiesto per l'importazione in Svizzera di taluni prodotti d'origine bovina, caprina od ovina si fonda sul regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001¹¹, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

- ¹¹ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da:
- regolamento (CE) n. 1248/2001, GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12;
 - regolamento (CE) n. 270/2002, GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

Il regolamento (CE) n. 999/2001 ha subito una modifica (regolamento (CE) n. 1326/2001, GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60) intercorsa tra le due modifiche menzionate negli esempi (fittizi); dalla formulazione utilizzata negli esempi si evince dunque che tale modifica non è determinante per la Svizzera.

- 144 Se l'atto dell'UE ha subito numerose modifiche e non tutte sono determinanti per la Svizzera, l'elenco delle modifiche determinanti può essere recato in un allegato; in tal caso nell'articolato occorre ovviamente rinviare all'allegato (cfr. n. marg. 69).

1.2.9.4.4 Sezione 4: Rimando alla versione dell'atto dell'UE stabilita in un trattato internazionale

- 145 La maggior parte degli accordi bilaterali con l'UE e alcuni altri trattati internazionali menzionano gli atti dell'UE applicabili al settore disciplinato dall'accordo o dal trattato in questione. In tal caso, di norma si fa riferimento al diritto dell'UE mediante un rimando statico. Il rimando agli atti dell'UE si propone di integrare tali atti all'accordo o al trattato in questione (si pensi ad es. all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, [RS 0.748.127.192.68](#)) o di obbligare la Svizzera ad applicare regole equivalenti a quelle dell'UE (è il caso ad es. dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, [RS 0.916.026.81](#), o dell'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, [RS 0.740.72](#)).

A prescindere dal modo in cui l'accordo bilaterale fa riferimento all'atto dell'UE, l'atto normativo svizzero può rimandare alla versione dell'atto dell'UE che vincola la Svizzera specificando la parte dell'accordo (ad es. un allegato) in cui tale versione è menzionata, anziché indicare il riferimento alla GU e la versione applicabile di tale atto. Poiché si rinvia a norme di diritto internazionale applicabili alla Svizzera, ci si può awalere del rimando dinamico. Nell'accordo si deve invece far capo al rimando statico giacché si rinvia a un testo non facente parte del diritto federale vigente.

Questa modalità di rimando presuppone che l'atto dell'UE cui si rinvia sia facilmente reperibile: è ad esempio necessario che l'allegato dell'accordo bilaterale sia suddiviso in unità numerate, così da potervi rinviare con precisione.

Esempio: rimando nell'articolato alle versioni vincolanti per la Svizzera

² La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 4 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999¹² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

- a. regolamento (CE) n. 300/2008¹³;
- b. regolamento (UE) n. 185/2010¹⁴.

¹² RS 0.748.127.192.68

¹³ Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

¹⁴ Regolamento (EU) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

Esempio: rimando nella nota a piè di pagina alle versioni vincolanti per la Svizzera

¹ I veicoli delle classi M2, M3, N2 e N3 devono essere equipaggiati di un dispositivo automatico di limitazione della velocità conformemente alla direttiva 92/24/CEE²⁶⁶ (...).

²⁶⁶ Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell'allegato 1 sezione 3 dell'Accordo sul trasporto terrestre (RS 0.740.72).

1.2.9.5 Come procedere con le rettifiche degli atti normativi dell'UE

146 Dopo la pubblicazione, gli atti normativi dell'UE sono sovente oggetto di rettifiche pubblicate nella GU e giuridicamente vincolanti. Nella maggior parte dei casi tali rettifiche correggono errori meramente linguistici, in particolare divergenze tra le varie versioni linguistiche. Per semplicità, nei rimandi al diritto europeo contenuti negli atti normativi svizzeri si rinuncia a indicarle.

1.2.9.6 Considerazioni complete sulla struttura dei rimandi

147* Il rimando agli atti dell'UE segue le regole utilizzate per la citazione nella GU. Occorre in particolare:

- riportare il mese per esteso quando si indica la data d'adozione dell'atto dell'UE; quando si indica il riferimento alla GU, il mese va invece indicato in cifre;
- rispettare scrupolosamente la grafia e la punteggiatura utilizzate nella GU nella rispettiva lingua**.

Per la denominazione delle unità di partizione del diritto dell'UE cfr. n. marg. 98.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

** Giacché le regole in proposito possono in parte variare nelle diverse lingue ufficiali. Cfr. anche la nota a piè di pagina di cui al n. marg. 131.

148 Esempi di errori da evitare nei rimandi:

Giusto	Sbagliato
--------	-----------

GU	G.U. / GU. / Gazz. Uff. / Gazzetta ufficiale
GU L 106 del ...	GU n. L 106 del ... / GU L n. 106 del ... / GU L N. 106 del ... / GU L No. 106 del ...
GU L 106 del 3.5.2000	GU L 106 del 03.05.2000 GU L 106 del 3 maggio 2000 GU L 106 del 2000-05-03
GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21	GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21–48 GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21 segg. GU L 106 del 3.5.2000, p. 21 GU L 106/21 del 3.5.2000
regolamento (CE) n. 1335/2008	Regolamento (CE) n. 1335/2008 regolamento (CE) 1335/2008 regolamento (CE) num. 1335/2008 regolamento (CE) N. 1335/2008 regolamento CE n. 1335/2008
direttiva 2009/45/CE	Direttiva 2009/45/CE direttiva n. 2009/45/CE direttiva (CE) n. 2009/45
modificato/a da ultimo dal regolamento ...	modificato/a per ultimo dal regolamento ... modificato/a in ultimo dal regolamento ... modificato/a l'ultima volta dal regolamento ...
direttiva ... su ..., GU L ... del ...	direttiva ... su ... (GU L ... del ...)

- 149 Il riferimento alla GU è preceduto da una virgola e la menzione dell'atto modificatore da un punto e virgola.

Esempio:

⁶⁰ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/7/UE, GU L 64 del 3.3.2012, pag. 7.

→ [*RU 2012 4717](#), art. 13 cpv. 1 lett. a

1.2.9.7 Informazioni circa la reperibilità dei testi

- 150 Per gli atti dell'UE si indica soltanto il riferimento alla GU; di norma non si indicano gli enti presso i quali l'atto in questione può essere ottenuto.
- 151 Tuttavia, se la ricerca dei testi ne risulta agevolata, si può rinviare al sito Internet dell'ufficio federale o dell'unità amministrativa subordinata competente (ad es. www.cheminfo.ch, il sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica dedicato alla legislazione sui prodotti chimici).

Esempio:

... Questo testo può essere consultato all'indirizzo Internet seguente: www.cheminfo.ch.

1.3 Désignation des unités administratives

1.3.1 Le unità amministrative vanno designate con la loro denominazione ufficiale

152 Negli atti normativi le *unità dell'Amministrazione federale* sono designate con la loro denominazione ufficiale figurante nell'[OLOGA \(allegati 1 e 2\)](#). Vanno evitate le designazioni generiche del tipo «l'Ufficio federale», poiché possono ostacolare la comprensione. Anche negli atti dell'Assemblea federale nulla osta all'uso della denominazione specifica di un'unità amministrativa, giacché il Consiglio federale può derogare a disposizioni organizzative contenute in leggi federali ([art. 8 cpv. 1 LOGA](#)) e la Cancelleria federale può effettuare in modo informale i corrispondenti adeguamenti nella RS ([art. 12 cpv. 2 LPubb](#) e [art. 20 cpv. 2 OPubb](#); cfr. n. marg. 331).

Eccezioni:

- se la *competenza non spetta sempre alla medesima autorità*, si usa l'espressione «l'autorità competente» (cfr. ad es. [RU_2011_2561](#), art. 13 cpv. 2, art. 20, ecc.; la ripartizione delle competenze è poi disciplinata negli art. 66–72);
- la Confederazione deve rispettare l'autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 47 cpv. 2 Cost.); per questo motivo nella legislazione federale non si possono di norma menzionare *autorità cantonali o comunali* specifiche e si ricorre invece a formule quali «l'autorità competente in virtù del diritto cantonale» o «l'autorità cantonale competente» (cfr. ad es. [RU_2012_1929](#), art. 29), oppure a designazioni generiche come «l'ufficio del registro di commercio» (cfr. ad es. [RU_2007_4851](#), art. 8 cpv. 2, nonché art. 3).

1.3.2 Unità amministrative di livello inferiore all'ufficio

153 Nelle disposizioni attributive di competenza figuranti nelle leggi federali e nelle ordinanze del Consiglio federale si menzionano di regola solo unità amministrative a livello di ufficio e non quelle subordinate (ad es. divisioni o sezioni). Questo principio discende dall'[articolo 43 LOGA](#), secondo cui i capidipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti e i direttori la struttura particolareggiata.

Eccezione: nelle disposizioni concernenti la protezione dei dati si citano anche le unità amministrative subordinate autorizzate a elaborare i dati.

1.3.3 Utilizzazione delle abbreviazioni

154 Per evitare di dover ripetere per esteso la denominazione di un'unità amministrativa citata più volte nel medesimo atto (a seconda dei casi, già anche a partire da due o tre occorrenze), alla prima occorrenza si può introdurre tra parentesi l'abbreviazione ufficiale da utilizzare nelle ulteriori occorrenze, ad esempio: «... l'Ufficio federale della cultura (UFC) ...». Cfr. anche le regole generali sull'utilizzazione delle abbreviazioni (n. marg. 34 con il relativo esempio).

Indice

- 0 -

041	4
070	4
071	4
072	4
073	4
074	4
075	4
076	4
077	5
078	5
079	5
080	5
081	6
082	6
083	6
084	6
085	6
086	6
087	6
088	6
089	6
090	6
091	6
092	8
096	9
097	9
098	9
099	9

- 1 -

100	10
101	10
102	10
103	11
104	11
105	11
106	12
107	12

108	13
109	13
110	13
111	14
112	14
113	14
114	14
115	14
116	14
117	14
118	14
119	14
120	14
121	14
122	16
123	16
124	17
125	17
126	17
127	17
128	17
129	17
130	19
131	19
132	19
133	20
134	20
135	20
136	21
137	22
138	27
139	27
140	27
141	28
142	28
143	28
144	28
145	29
146	30
147	30
148	30
149	30
150	31
151	31
152	32
153	32

154 32
189 17

- 3 -

368 22
370 23
371 23
372 24
373 24
374 24
375 26
376 26
377 24
378 25
379 26

- A -

abbreviazione 9, 12, 32
abbreviazione di una legge o di un'ordinanza 12
Accordi di associazione alla normativa di Dublino 25
Accordi di associazione alla normativa di Schengen 24
Accordi di associazione alle normative di Schengen e di Dublino 22, 23, 24, 25, 26
allegato 24
apice 6
articolo 4, 5, 6
atti normativi citati senza data 12

- C -

capitolo 4
capo 4
capoverso 4, 5, 6, 9
cifre arabe 4, 5, 6
Codice penale (partizione degli articoli) 6
codici 4, 6, 12
comma 6
Costituzione federale 12

- D -

data dell'atto normativo (indicazione della) nei rimandi 11, 12, 13
direttiva 17, 19
diritto dell'UE 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31
diritto penale accessorio (partizione degli articoli) 6
due punti 4, 6, 8

- E -

enumerazioni 6

- F -

Foglio federale (indicazione del riferimento al) 13, 14
frase compiuta 6
frase introduttiva 6

- G -

grandi codici 4
GU (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) 14, 17, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31

- I -

indice 4
indice analitico 4
interpunzione (punteggiatura) 6, 30

- L -

lettere 5, 6, 9

- M -

maiuscola 17
minuscola 6, 17

- N -

norme tecniche 14, 16
numerazione 5, 6
numeri 5, 6, 9

numeri ordinali 9
numero di un atto dell'UE 17
nuova nota a piè di pagina 17, 19, 30

- O -

organizzazioni internazionali 14

- P -

parte 4
parte principale 4
partizione 4, 5, 6
periodi 8, 9
punto e virgola 6, 8, 30

- R -

Raccolta sistematica 11, 12, 13, 14
Raccolta ufficiale 13
rettifiche pubblicate dall'UE 30
richiamo di nota 11
rimando 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 27, 28, 29, 30

- S -

sezione 4

- T -

tabelle 6, 9, 17, 19
titolo 4, 5, 11, 17, 19, 20
trattato internazionale 11, 12
trattini 5, 6, 9

- U -

unità amministrative 32
Unità di partizione 4, 6, 9

- V -

versioni di un atto dell'UE determinati per la Svizzera
27, 28
virgola 6, 8, 9, 19, 30